

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 65 del 16 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Definizione della controversia [REDACTED] / FASTWEB SPA (GU14/473592/2021)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza dell'Avv. Stefano Danieli, Dirigente capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "Funzioni del Presidente";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)" ai sensi del quale "Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999" (comma 1) e, in particolare, la "istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di [REDACTED] del 10/11/2021 acquisita con protocollo n. 0441410 del 10/11/2021;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

All'indirizzo di [REDACTED] precedente indirizzo di residenza, era presente e attiva una linea [REDACTED] sottoscritta dallo scrivente nel febbraio 2008 come parte di una promozione per dipendenti FW (ID PDA: R02060100PDA) che prevedeva una tariffazione molto agevolata tramite l'inserimento del nominativo di un conoscente; la linea suddetta fu quindi sottoscritta a nome di [REDACTED] con addebito su IBAN del sotto [REDACTED] (NICOLA) e con fatturazione all'indirizzo e nome di [REDACTED] (Via Udine 72). La suddetta linea è stata poi cessata nel febbraio del 2021 a seguito di fallito trasloco al nuovo indirizzo [REDACTED] (Via Udine 58, S.B – VR) a causa di "infattibilità tecnico commerciale" dovuta al tipo di contratto in essere e dopo un rifiuto di cambio tariffario su nuovo contratto (molto più oneroso). Premesso ciò, dopo un accurata ricerca e ricostruzione (documentata) emessa [REDACTED] (n. 049 8171045), richiesta dallo scrivente per motivi lavorativi, fu sottoscritta [REDACTED] del sottoscritto [REDACTED] attivata in Via Lidia Bianchi 16 (PD), (residenza di conoscenti) con indirizzo [REDACTED] [REDACTED] in Via Udine 72 a San Bonifacio (VR). Tale contratto per poter usufruire di tariffazione molto agevolata, similmente alla precedente, causa algoritmi di sistema CRM commerciale, dovette essere inserita con IBAN differente [REDACTED] usato per la promozione già attiva a San Bonifacio e pertanto [REDACTED] (suo accordo) l'IBAN del padre (VALENTE GIANLUCA) vista l'esiguità del canone. Circa un anno e mezzo dopo, a seguito di mutate esigenze lavorative la linea in questione rimaneva inutilizzata dal sottoscritto fino a che, nel 2015, ricordatosi dell'esistenza di tale linea a PD, [REDACTED] la possibilità di cessarla o di tentare un improbabile tra [REDACTED] [REDACTED] ando per la [REDACTED] [REDACTED] one. La richiesta di trasloco (richiesta in Via Trento 14 in quanto in Via Udine 72 era già presente l'altra linea), veniva inaspettatamente accolta [REDACTED] FASTWEB che qualche settimana dopo, inviava il personale tecnico presso Via Trento 14 per completare il trasloco della linea. Il tecnico sul campo, completato il collegamento fisico ed effettuato l'allineamento contattava il servizio attivazione FW per la conclusione della procedura di attivazione, che comunicava, tramite la viva voce dell'operatore, che il contratto in essere non poteva essere traslocato e attivato in considerazione della natura "atipica" dello stesso: in pratica veniva comunicata l'"infattibilità tecnico commerciale" dovuta al tipo di contratto in essere. L'utente precisa che, da quel momento in poi non ha ricevuto alcuna comunicazione o proposta di cambio contratto a tariffa ordinaria, che avrebbe comunque (ovviamente) rifiutato. Preso atto dell'impossibilità di attivazione, provvedeva quindi a scollegare e dismettere definitivamente la linea fisica (router e cavo passante) come potrà essere agevolmente accertato dall'analisi dei tabulati del traffico che evidenzieranno l'assenza di qualsiasi attività [REDACTED] [REDACTED] odem in questi anni. Appare evidente che, a seguito dell'impossibilità ad effettuare il trasloco del contratto facente capo alla linea n.0498171045, [REDACTED] [REDACTED] effettuato in maniera coatta una variazione di contratto il che ha reso possibile il successivo trasloco della linea medesima (nuovo n. 0458943246) con nuovo contratto a regime tariffario ordinario (molto più oneroso). Per i sei anni a seguire, il sottoscritto non ha potuto avere contezza dell'esistenza della nuova linea a causa del fatto che: - gli addebiti venivano effettuati sull'IBAN [REDACTED] e nuove bollette venivano inviate solo in via telematica all'indirizzo e-mail predefinito di FW "nicolavalente.006@fastwebnet.it" [REDACTED] utilizzato e del quale aveva ormai perso memoria (la linea era cessata), invece che all'indirizzo e-mail "g11nikoval@gmail.com". Nessuna comunicazione telefonica è stata effettuata al sottoscritto. Con memoria di replica depositata in data 15.01.2022 l'utente precisa quanto segue: Premesso che, la contestazione di addebito si riferisce al periodo successivo la data del Marzo 2015 (successivamente il trasloco in questione) e non dall'anno 2014 come erroneamente riportato nella memoria suddetta; ciò premesso: con la presente memoria si contesta il [REDACTED] [REDACTED] affermando [REDACTED] [REDACTED] idenziando quanto segue: Dal confronto tra la [REDACTED] [REDACTED] 31715 e [REDACTED] [REDACTED] relativamente alla linea 0498171075 sita in Via Lidia Bianchi 16 (PD) e le successive fatture relative alla linea n. 0458943246 sita in Via Trento 14 S.B. (VR) relative allo stesso codice cliente (4531748) si evidenzia chiaramente una variazione contrattuale effettuata da FASTWEB al fine di espletare il trasloco, visto che il contratto in essere (evidentemente) non poteva essere mantenuto con la nuova linea. Sottolinea come tale variazione può essere effettuata solo previa PROPOSTA di cambio tariffario/contrattuale da parte dell'operatore, con l'esplicito consenso del titolare della linea e deve essere formalizzato con lo stesso; in caso di rifiuto da parte del cliente, il

provider è tenuto a fornire il codice di migrazione per passaggio ad altro operatore o, su richiesta, alla cessazione della linea. Tale prassi OBBLIGATORIA è confermata da analogo

episodio riguardante la linea n. [REDACTED] contratto 2239297 di [REDACTED] [REDACTED] della quale era titolare e per la quale era stato richiesto il trasloco [REDACTED] ce 58 dello stesso comune, non espletato per infattibilità tecnico/commerciale e cessata nel novembre 2020 a seguito di rifiuto di cambio tariffario (vedi pratica AG [REDACTED] G/355903/2020). Invita pertanto FASTWEB S.p.A. a produrre eventuale documentazione che riporti il suo assenso al cambio di contratto per la linea in questione; in assenza di tale documentazione, è da ritenersi che, la variazione sia avvenuta unilateralmente e a insaputa dello scrivente e quindi con modalità illegali. Riguardo l'affermazione che: "l'istante non può sostenere di essere rimasto all'oscuro del buon esito de trasloco in quanto Fastweb in data 16/3/15 ha provveduto a consegnare il modem"; l'utente evidenzia che, il modem, viene consegnato in fase di attivazione all'indirizzo iniziale mentre, a seguito di trasloco della linea l'apparato esistente viene spostato dall'utente al nuovo indirizzo e lì allineato. Considerato che, non risulta di aver restituito alcun Modem a FW, visto che non aveva disdetto la linea, si evince che [REDACTED] il modem esistente [REDACTED] (PD) al nuovo indirizzo di Via Trento 14 (S.B. VR) e quindi, la schermata riporta semplicemente la data del Tracking (16/3/15) che conferma che l'utente è in possesso del modem stesso. Quand'anche FASTWEB avesse provveduto a inviare un nuovo modem all'indirizzo del trasloco a seguito di una immotivata restituzione del precedente (della quale no si ha contezza), tale consegna non rappresenta la conferma dell'avvenuto trasloco (27/03/15, e non il 17/03/15) ma solo l'espletamento delle pratiche di sistema a seguito di presunta fattibilità del collegamento che però, in fase di "attivazione" può risultare non fattibile per motivi puramente tecnici o, nel caso in oggetto, per motivi tecnico/commerciali come, in effetti, comunicato dall'operatore FASTWEB in call con il personale tecnico in sito. La contestazione addotta da FASTWEB è quindi assolutamente inconsistente e vagamente allusoria di un dolo da parte del sottoscritto. Quindi, a ulteriore riprova della assoluta buona fede dello scrivente, si fa presente che [REDACTED] aio 2019 sottoscritti con FASTWEB, presso lo stesso indirizzo di Via Trento, una linea BUSINESS Fibra (codice cliente 10414367) che non avrebbe avuto nessun senso attivare visto che, era presente la linea in oggetto che fatturava e che, evidentemente avrebbe potuto utilizzare, se fosse stato a conoscenza della sua esistenza. Come evidenziato nella prima memoria, il sottoscritto non ha potuto avere contezza dell'esistenza della nuova linea a causa del fatto che gli addebiti venivano effettuati sull'IBAN del padre (90enne) e non sul suo e le nuove bollette venivano inviate solo in via telematica all'indirizzo email predefinito di FW che si considerava cessato. Da quanto esposto, ne consegue quindi che, da parte del sottoscritto non vi è stato alcun dolo o negligenza di alcun genere e che, semmai, è da parte di FASTWEB che si evidenzia una gravissima negligenza (escludendo il dolo) consistita nella mancata comunicazione al sottoscritto riguardo la variazione contrattuale; per non parlare della mancata verifica tecnica, nel corso degli anni, che era senz'altro richiesta a FASTWEB a fronte del fatto che, dopo il primo allineamento del marzo 2015 la suddetta linea non ha presentato alcun apparato collegato per i successivi 6 anni. A tal proposito, si invita FASTWEB a fornire i tabulati dei parametri di allineamento del modem per la linea in questione a partire dalla data di espletamento del trasloco, dai quali si evincerà non solo l'assenza di traffico (come riportato nelle fatture in allegato) ma addirittura l'assenza di allineamento dell'apparato. In data 29.01.2022 l'utente ha depositato una [REDACTED] alla memoria di replica di Fastweb del 26.01.2022, con la quale evidenzia quanto segue: In merito al documento "replica+GU14+valente.pdf" Protocollo n.0028116 pubblicato da FASTWEB S.p.A. in data 26/01/2022 alle ore 22:52; si contesta quanto segue. [REDACTED] denziati [REDACTED] precedenti memorie: a pagina 2 della fattura n.4931715 emessa il 14 luglio 2013 relativa [REDACTED] Lidia Bianchi 16 (PD) è chiaramente riportato il piano tariffario originale Le successive fatture relative alla linea n. 0458943246 sita in Via Trento 14 S.B. (VR) relative allo stesso codice cliente. (4531748) evidenziano chiaramente una variazione contrattuale relativa al piano tariffario FASTWEB era quindi tenuta ad inoltrare una proposta di cambio tariffario/contrattuale al titolare della linea. Si evidenzia inoltre come FASTWEB stessa, affermando che: (cit.) "...non era necessario ottenere alcun consenso dal cliente" ammetta esplicitamente di non avere effettuato alcuna comunicazione formale verso l'utente, confermando una volta di più modo la versione dello scrivente. Appare evidente che, come comunicato dall'operatore FASTWEB in fase di attivazione del trasloco, si verificò una infattibilità di tipo Tecnico/Commerciale relativamente al contratto in essere che, evidentemente, essendo "anomalo" rispetto a quanto richiesto dai sistemi richiedeva una variazione verso tariffazione standard; variazione, in effetti, effettuata unilateralmente da FASTWEB. Non vi era dunque nulla che potesse indurre lo scrivente ad "approfondire la questione", che, al contrario avrebbe dovuta essere verificata da FASTWEB avendone oltretutto i mezzi (e l'onere).

L'utente chiede: il ristoro di quanto indebitamente percepito da Fastweb.

2. La posizione dell'operatore

L'istante, titolare dal 2012 di un contratto avente ad oggetto la somministrazione da parte di Fastweb di servizi di telecomunicazione ad uso privato, lamenta l'addebito dei canoni di abbonamento a partire dall'anno 2014 riferendo che riteneva il contratto cessato a seguito di infattibilità del trasloco dal

medesimo richiesto. In realtà, il trasloco richiesto dall'istante nel marzo 2015 è andato a buon fine e, del tutto legittimamente, Fastweb ha continuato a emettere le fatture relative al corrispettivo contrattualmente previsto. A conferma

del buon esito del trasloco, si osserva che Fastweb in data 16/3/15 ha provveduto a consegnare un modem per l'utilizzo dei servizi presso il nuovo indirizzo di attivazione, con ciò che l'istante non può sostenere di essere rimasto all'oscuro del buon esito de trasloco. Si noti che l'attivazione dei servizi presso la nuova sede [redacted] (VR) avveniva in data 17/3/2015 e nessuna contestazione è mai stata ricevuta da Fastweb sino al 2021. L'erronea credenza che il contratto fosse cessato, non essendo fondata su alcun elemento oggettivo e/o concreto, è, all'evidenza, frutto di mera ipotesi discrezionale dell'istante e non può certamente giustificare la richiesta di restituzione dei canoni di abbonamento percepiti dall'operatore, che ha messo i servizi a disposizione del Cliente. Va da sé che la negligenza di quest'ultimo non può essere fatta ricadere su Fastweb, alla quale non può imputarsi inadempimento alcuno. Si noti, del resto, che a norma dell'art.

15.8 delle condizioni generali di contratto "Eventuali reclami dovranno essere inoltrati a FASTWEB nelle forme e nei termini previsti dal paragrafo 24.1. In assenza di tempestivo reclamo e comunque nei termini previsti dal paragrafo 24.1, le fatture si intenderanno accettate dal Cliente. La presentazione del reclamo, non esime il Cliente dal pagamento nei termini di scadenza degli importi fatturati e non contestati". Al di là dell'intervenuta prescrizione del diritto di ripetere le fatture pagate a Fastweb, si eccepisce che in base al regolamento negoziale, in mancanza di contestazione, le fatture devono ritenersi accettate dall'odierno istante. Ad ogni buon conto, per mero scrupolo difensivo, si contesta la quantificazione effettuata dall'istante, che, peraltro, omette totalmente di specificare importi, numero di fatture e periodo considerato per la richiesta di rimborso. Si precisa che a chiusura della posizione amministrativa Fastweb vanta un credito nei confronti dell'istante pari a € 156,08. In virtù di quanto esposto, in merito alle richieste dell'istante, si evidenzia quanto segue: - sono infondate nei confronti di Fastweb le richieste esposte dall'istante. Fastweb è a chiedere a codesto Co.re.com. di respingere ogni richiesta dell'istante, per quanto sopra detto, avendo fornito prova di aver agito secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, dalla Carta dei Servizi e dalla normativa di riferimento e di riconoscere che Fastweb vanta un credito nei confronti dell'istante pari a € 156,08. Con memoria di replica depositata in data 26.01.2022, Fastweb precisa quanto segue: Si precisa che relativamente al contratto con cod. cliente 4531748 nessun cambio del profilo tariffario è stato effettuato a seguito del trasloco: l'offerta commerciale applicata è sempre rimasta la stessa, vale a dire l'offerta "Surf", che offre "navigazione illimitata e gratuita 24h/24", così come il numero di codice cliente, rimasto sempre 4531748. Poiché nessuna variazione è stata applicata da Fastweb al contratto, che a seguito di trasloco è rimasto invariato, non era necessario ottenere alcun consenso dal cliente, il quale attraverso la richiesta di trasloco, aveva chiaramente manifestato interesse al trasferimento della sede di attivazione e al mantenimento in vigore del contratto. Preme, inoltre, precisare che nessuna infattibilità tecnica, né di altro genere, è stata riscontrata al momento dell'attivazione presso la nuova sede e che la consegna del modem non poteva lasciare dubbi circa il buon esito della procedura di trasloco (o, quanto meno, avrebbe dovuto indurre l'istante ad approfondire la questione). La verifica era, del resto, facilmente effettuabile atteso che, come ammesso dall'istante stesso [redacted] ad essere inviate da Fastweb all'indirizzo di posta elettronica nicolavalente_006@fastwebnet.it, noto all'istante. Quanto alla riferita assenza di traffico, premesso che la circostanza non costituisce motivo sufficiente per richiedere la restituzione del corrispettivo, atteso che l'operatore non è chiamato a rispondere dell'utilizzo effettivo che il cliente fa a propria discrezione, bensì esclusivamente della messa a disposizione del servizio, si evidenzia che il profilo scelto dall'istante (cfr. doc. 1) prevedeva una tariffa c. d. "flat" comprensiva di "navigazione illimitata", il cui dettaglio di utilizzo, non essendo prevista fatturazione a consumo, non viene registrato, né riportato in fattura. Alla luce di quanto esposto, le pretese dell'istante appaiono destituite di qualsivoglia fondamento. Ad abundantiam si ribadisce che risulta, in ogni caso, prescritto il diritto di richiedere il rimborso, quanto meno, per tutte le fatture emesse nel 2015 e sino all'agosto del 2016, essendo decorsi più di 5 anni senza che nessuna richiesta sia stata avanzata.

3. Motivazione della decisione

Dall'esame della documentazione prodotta in atti, si deve rilevare che non risulta assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

La delibera n. Agcom 70/12/CIR, ha stabilito che in materia di onere della prova, "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui

incombente". Si rileva, infatti, un'evidente carenza documentale: l'utente non ha prodotto agli atti alcuna documentazione che possa consentire una valutazione corretta delle doglianze.

Non è stata prodotta copia del contratto stipulato, impedendo di esprimere una valutazione, nel dettaglio, nel merito di quali siano i contenuti del contratto e dell'offerta, nonché l'eventuale discrepanza tra quanto effettivamente fatturato dal gestore e quanto, invece, stabilito dal contratto. In particolare, si evidenzia che il profilo contrattuale ("surf") è rimasto invariato, diversamente da quanto affermato da parte attorea.

Per quanto riguarda l'asserita assenza di traffico, tale da giustificare, a detta del ricorrente, il rimborso delle fatture emesse, giova evidenziare che non sussiste in capo al gestore alcun obbligo contrattuale di verificare l'effettivo utilizzo di una linea da parte dell'utente, a maggior ragione nel caso de quo, in cui il profilo contrattuale è di tipo flat, a navigazione illimitata (e non a consumo), di tal ch , attesa la natura dello stesso, il traffico non viene n  registrato e n  riportato in fattura ed il relativo servizio continua ad essere fatturato dal gestore, fino a quando non ne riceve formale disdetta.

In relazione alla circostanza che le fatture per le quali se ne chiede il rimborso venivano inviate ad un indirizzo che l'utente considerava cessato, nulla rileva in questa sede in quanto trattasi di semplice convinzione del ricorrente, per altro non supportata da alcun corredo documentale.

Pur contestando una fatturazione a suo dire ingiustificata, l'utente ha omesso sia di allegare e sia di indicare le fatture oggetto di contestazione ed i relativi importi, impedendo, pertanto, qualsivoglia valutazione istruttoria sulla debenza o meno delle stesse.

A ci  si aggiunga che non   stato prodotto in atti alcun reclamo avente ad oggetto la contestazione delle fatture: si evidenzia, in proposito, che un orientamento in tal senso ormai pacificamente consolidato, prevede che la richiesta di storno/rimborso delle fatture (come nel caso de quo) pu  essere accolta solo ed esclusivamente in presenza di formali e documentate contestazioni che specifichino in modo chiaro e dettagliato gli importi che si contestano (ex multis Delibera Corecom Puglia n. 22/2017, Delibera Agcom n. 165/15/CIR, Delibera Corecom Piemonte n. 24/2015).

Si conclude infine, rilevando che la memoria dell'utente, in risposta alla memoria di replica di Fastweb del 26.01.2022,   stata depositata in data 29.01.2022, in ritardo alla tempistica prevista dall'art. 16, comma 2, del Regolamento di procedura (allegato A, delibera Agcom n. 353/19/CONS.) e, pertanto, la stessa deve dichiararsi inammissibile in virt  di un principio ormai consolidato in numerose pronunce Agcom e Corecom (ex multis Agcom, delibera 22/11/CIR, Agcom delibera 139/11/CIR, Agcom delibera 118/112/CIR, Corecom Puglia, delibera 20/12, Corecom Toscana, delibera 20/12).

Quanto sopra specificato rende la domanda generica, non circostanziata ed eccessivamente sintetica, tale da impedire all'organo giudicante, di valutarne la fondatezza.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altres  illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimit  dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di rigettare l'istanza di ██████████ nei confronti della societ  FASTWEB per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1  agosto 2003, n. 259.
3.   fatta salva la possibilit  per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente capo

F.to Avv. Stefano Danieli

Il Presidente

F.to Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

F.to Arianna Barocco